REGOLAMENTO (CEE) N. 1142/75 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1975

che autorizza il Regno Unito a sospendere temporaneamente e totalmente i dazi doganali applicabili alle carote importate in provenienza dagli altri Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica [1], firmato il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 59, paragrafo 4, dell'atto ad esso allegato,

considerando che l'articolo 59, paragrafo 4, dell'atto, prevede che, per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati, i nuovi Stati membri possono essere autorizzati a procedere alla sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili ai prodotti importati dagli altri Stati membri ;

considerando che il governo del Regno Unito ha chiesto una sospensione totale per le carote della sottovoce tariffaria ex 07.01 G II della tariffa doganale comune per il periodo dal 1° maggio al 30 giugno 1975 ;

considerando che tale sospensione avrà effetto favorevole sugli scambi fra gli Stati membri ; che occorre pertanto dare seguito alla richiesta del Regno Unito ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il governo del Regno Unito è autorizzato a sospendere totalmente per il periodo dal 1° maggio al 30 giugno 1975 i dazi doganali applicabili alle importazioni in provenienza dagli altri Stati membri di carote della sottovoce ex 07.01 G II della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.